ETICHETTATURA

Cosa si intende per etichetta:

Tutte le etichette, fascette, imballaggi primari e secondari che accompagnano il prodotto fino al consumatore.
Le diciture riferite al metodo biologico devono rispettare quanto previsto dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08 ed essere autorizzate esplicitamente dall' o.d.c.

I termini:

Italiano: biologico

Spagna: ecológico, biológico

Tedesco: ökologisch, biologisch

Fancese: biologique

Inglese: organic

……...

ETICHETTATURA: le categorie di prodotti

a) prodotti con una percentuale di ingredienti di origine agricola >95%

b) prodotti con una percentuale di ingredienti di origine agricola < 95%

c) prodotti con una percentuale di ingredienti di origine agricola < 95% il cui principale ingrediente è un prodotto della caccia e della pesca

d) prodotti in conversione all’agricoltura biologica

ETICHETTATURA: le indicazioni obbligatorie

- **LOGO UE**
- "**organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf**"
- **numero di codice dell'organismo di controllo** cui è soggetto l'operatore che ha effettuato la produzione o preparazione più recente, inclusa l'etichettatura
- **"operatore controllato n." e codice dell'operatore** che ha effettuato la produzione o preparazione più recente, inclusa l'etichettatura
- origine delle materie prime agricole (**AGRICOLTURA UE** opp **AGRICOLTURA ITALIA**

ETICHETTATURA: le indicazioni obbligatorie

- le diciture devono essere riportate nello **stesso campo visivo del logo UE.**

Riferimenti normativi: Reg. CE 834/07 e CE 889/08, D.M. 6793 del 18/07/2018 3757/2020 Reg. CE 834/07 e CE 889/08

ETICHETTATURA: prodotto fresco

ETICHETTATURA: prodotto multingrediente

a) la dicitura “biologico” o “bio” può essere presente nella denominazione di vendita del prodotto, nella descrizione, nel claim e nel marchio aziendale (senza vincoli particolari di tipo carattere, dimensioni e colore). Non è ammessa la dicitura “100% biologico”

a) deve essere presente il logo biologico dell’UE

b) gli ingredienti di origine biologica sono chiariamente identificati nella lista ingredienti (es. con un richiamo asterisco: *biologico)

c) è possibile utilizzare il logo dell’organismo di controllo

d) gli ingredienti che non sono di origine agricola (additivi, aromi naturali, coadiuvanti tecnologici, ecc.) sono consentiti dal Reg. CE 889/08, art. 27 e allegato VIII;

ETICHETTATURA: prodotto multingrediente

e) gli ingredienti di origine agricola non biologici rientrano tra quelli autorizzati nell'allegato IX del Reg. CE 889/08

f) deve essere presente il codice dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato la produzione o preparazione più recente;

g) deve essere presente l'indicazione di origine delle materie prime agricole, collocata immediatamente sotto il codice dell'organismo di controllo e nello stesso campo visivo del logo UE conformemente all'art 24 del Reg. CE 834/07, e può avere una delle seguenti forme:

Agricoltura UE: materie prime agricole è stata coltivate nell'UE
Agricoltura non UE: materie prime agricole coltivate in paesi terzi
Agricoltura UE/non UE: materie prime in parte coltivate in Europa, in parte in un paese terzo.
Agricoltura Italia: materie prime coltivate in Italia (tolleranza 2% in peso)

ETICHETTATURA: prodotti in conversione

Prodotto in conversione: prodotto vegetale raccolto dopo almeno 12 mesi dall'inizio della conversione

Riferimento "biologico"	Denominazione di vendita "in conversione all'agricoltura biologica"
composizione	Un solo ingrediente (se prodotto trasformato valgono le restrizioni per additivi e coadiuvanti)
Logo UE	Non consentito
Indicazione di origine	Non richiesta
Marchio dell'o.d.c.	facoltativo
Diciture di controllo	obbligatorie

ETICHETTATURA: prodotti in conversione